

Prefazione

Il libro di Alessandro Mazzullo, che ora viene portato al giudizio del lettore, merita un duplice plauso. In primo luogo, perché il suo Autore è riuscito a coniugare il rigore della trattazione con l'accessibilità al tema trattato a beneficio di tutti coloro che non sono avvezzi al linguaggio giuridico. Secondariamente, per l'originalità dell'approccio scientifico adottato. Se oggi si può parlare, senza tema di essere svillaneggiati, di diritto dell'economia sociale, diritto dell'imprenditoria sociale, diritto dell'impresa sociale, come capitoli autonomi di ricerca in ambito giuridico, questo lo si deve a studiosi che, come Mazzullo e altri che lo hanno preceduto, hanno avuto l'ardire di abbattere antichi steccati disciplinari e la volontà di vincere la resistenza di certo conservatorismo intellettuale.

La chiarezza espositiva e la completezza dell'argomentazione mi esonerano dal dedicare parole di commento o di delucidazione sui temi qui trattati. Preferisco allora occupare il poco spazio che ho a disposizione per sviluppare, in breve, una duplice riflessione. La prima di queste chiama in causa la nozione di biodiversità economica, una nozione che il Codice del Terzo Settore, approvato con d.lgs. del 2 agosto 2017, ha accolto come uno dei suoi pilastri. Fino a tempi recenti, l'opinione prevalente, sia tra studiosi che tra *policy-makers*, era che l'arena del mercato dovesse essere popolata soltanto da imprese il cui fine fosse il profitto, cioè da enti *for profit*. Si riconosceva bensì l'esistenza vantaggiosa di altri soggetti imprenditoriali, ma questi o venivano "tollerati" in quanto occupanti aree di nicchia oppure erano considerati come mere eccezioni alla regola (come nel caso delle cooperative). Era mancato, fino ad ora un pieno riconoscimento della cittadinanza economica a soggetti che operano dentro il mercato con logica imprenditoriale creando valore, ma con un fine diverso da quello del cosiddetto lucro soggettivo.

Cosa ci si può aspettare dal pieno riconoscimento del principio della biodiversità economica, e in particolare dal rilancio della forma dell'impresa sociale? Per un verso, l'avvio di un promettente processo di ibridazione tra *profit* e *non profit* – come ormai si usa dire –. Se è vero che l'impresa *for profit* ha tanto da "insegnare" a quella *non profit*, soprattutto sul piano dell'efficienza orga-

nizzativa e produttiva, è del pari vero che l'impresa *non profit* ha altrettanto, se non più, da "insegnare" per quanto concerne la responsabilità civile dell'impresa; vale a dire l'accoglimento da parte di questa dell'idea che il fine ultimo dell'agire economico è il bene comune e non già il bene totale. La Riforma meritoriamente incorpora alcuni marcatori di ibridazione (la parziale distribuzione di utili, l'ampliamento dei settori di operatività, modelli partecipativi di *governance*), contribuendo a consolidare un bacino di imprenditorialità sociale quanto mai necessario.

È agevole comprendere come il perseguimento di un obiettivo del genere chiami direttamente in causa la dimensione propriamente finanziaria, come il presente libro opportunamente non manca di enfatizzare. Mentre per le esigenze dei soggetti dell'associazionismo può essere sufficiente la filantropia d'impresa (*corporate philanthropy*), un *fund raising* potenziato, il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ovviamente alle varie forme di fiscalità di vantaggio, è evidente come tutto ciò non possa bastare a chi realizza vere e proprie forme di imprenditorialità sociale. Infatti, se costoro devono operare in modo sistematico come soggetti d'impresa, e quindi essere capaci di innovazione sociale, essi devono poter accedere a fonti di finanziamento che consentano loro non solo l'autonomia d'azione, ma soprattutto la capacità di programmare le proprie attività. Come tutti sanno, finora la fonte di finanziamento prevalente è stata quella dei fondi pubblici: convenzioni, gare di appalto al massimo ribasso e simili, sono stati gli strumenti privilegiati. Ne conosciamo le conseguenze nefaste, la più grave delle quali è stata la pratica difficoltà di far decollare una vera e propria imprenditorialità sociale. Il risultato è che ci troviamo con tanti ottimi e generosi operatori sociali, ma relativamente pochi imprenditori sociali. Ecco perché occorre consentire il decollo di strumenti quali l'*equity crowdfunding*; la finanza d'impatto; i prodotti finanziari etici; i titoli di solidarietà; l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati e dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, fino ad arrivare alla creazione di una vera e propria Borsa sociale.

La seconda riflessione cui sopra facevo riferimento ruota intorno alla seguente domanda: perché la società di oggi ha necessità, forse più ancora che non nel passato, che soggetti come quelli analizzati in questo libro possano moltiplicarsi e rafforzarsi? La risposta è che c'è bisogno che il principio del dono come gratuità venga restituito alla sfera pubblica. Sappiamo, infatti, che la cultura donativa è uno dei presupposti indispensabili affinché Stato e mercato possano ben funzionare in vista del bene comune. Senza pratiche estese di dono si potrà anche costruire un mercato efficiente ed uno Stato autorevole (e perfino giusto), ma non si riuscirà mai a superare quel "disagio di civiltà", di cui parla S. Freud nel suo saggio famoso. Due infatti sono le categorie di beni di cui non possiamo fare a meno: beni di giustizia e beni di gratuità. I primi – si pensi ai

beni erogati dal welfare state – fissano un preciso *dovere* in capo ad un soggetto – tipicamente l'ente pubblico – affinché i diritti dei cittadini su quei beni vengano soddisfatti. I beni di gratuità, invece, fissano un'*obbligazione* che discende dal legame che ci unisce l'un l'altro. Infatti, è il riconoscimento di una mutua *ligatio* tra persone a fondare l'*ob-ligatio*. E dunque mentre per difendere un diritto si può, e si deve, ricorrere alla legge, si adempie ad un'obbligazione per via di gratuità reciprocante. Mai nessuna legge potrà imporre la reciprocità e mai nessun incentivo potrà favorire la gratuità. Eppure non v'è chi non veda quanto i beni di gratuità siano importanti per il bisogno di felicità che ciascun uomo si porta dentro. Efficienza e giustizia, anche se unite, non bastano a renderci felici.

Il Novecento ha cancellato la terzietà nella sua furia costruttivista. Tutto doveva essere ricondotto o al mercato capitalistico o allo Stato o tutt'al più ad un mix di queste due istituzioni basilari a seconda delle simpatie ideologico-politiche dei vari attori sociali. È oggi acquisita la consapevolezza secondo la quale il paradigma bipolare "stato-mercato" abbia ormai terminato il suo corso storico e che ci si stia avviando verso un modello di ordine sociale tripolare: pubblico, privato, civile. Una conferma significativa ci viene dalla riforma del 2001 del Titolo V della nostra Carta Costituzionale, laddove all'art. 118 viene introdotto esplicitamente il principio di sussidiarietà e si afferma che anche i singoli cittadini e le organizzazioni della società civile hanno titolo per operare *direttamente* a favore dell'interesse generale, senza dover chiedere concessioni o autorizzazioni di sorta.

La modernità si è retta su due pilastri: il principio di eguaglianza, garantito e legittimato dallo Stato; il principio di libertà, reso possibile dal mercato. La post-modernità ha fatto emergere l'esigenza di un terzo pilastro: la reciprocità, che traduce in pratica il principio di fraternità. Ecco perché il libro che il lettore ha per mano va salutato con simpatia e ne va favorita la diffusione, affinché altri studiosi e ricercatori, ripercorrendone le tracce, aggiungano nuovi anelli ad una catena che, col tempo, non potrà che allungarsi e rafforzarsi. Ha scritto Antoine de Saint Exupéry che "la perfezione non si ottiene quando non c'è più nulla da aggiungere, bensì quando non c'è più nulla da togliere". In questo libro non c'è nulla da togliere.

STEFANO ZAMAGNI

Introduzione

La Riforma italiana del Terzo Settore, cui ho avuto l'onore e l'onere di contribuire, all'interno della Commissione governativa che ne ha predisposto tanto la legge delega, quanto i decreti legislativi, ha tentato di compiere un passaggio storico importante, definendo il Terzo Settore, non più in termini soltanto sociologici, ma giuridici.

Fin da subito, tuttavia, ci si è confrontati, non soltanto con le diverse visioni dei membri della Commissione stessa, ma con l'ineluttabile difficoltà insita nell'intento stesso di irrigidire i confini fluidi di una materia magmatica, in continua evoluzione.

Una difficoltà in qualche modo tradita dalla stessa denominazione scelta per identificare quell'Area, quasi in termini di residualità: il Terzo Settore.

Una denominazione che, inevitabilmente, finisce per evocarne altre due, senza riuscire mai ad afferrare l'essenza e i contorni di nessuna delle tre.

Il tentativo di tracciare i confini del Terzo Settore, e implicitamente del Primo (il Pubblico) e del Secondo Settore (il Mercato), fin da subito, si è dovuto scontrare con la fragilità ontologica dei segmenti perimetrali (giuridicamente diremmo "requisiti" soggettivi e oggettivi) che ne tratteggiano l'essenza.

Gli enti del Terzo Settore si caratterizzano, ad esempio, per il perseguimento di un fine di interesse generale (art. 4 cts). Ma anche gli enti pubblici e persino alcune forme societarie di impresa, come nel caso delle società benefit, delle start up innovative a vocazione sociale, delle imprese culturali e creative, delle società sportive dilettantistiche, ecc., perseguono fini di rilevanza generale.

Parimenti dicasi per lo scopo lucrativo che, non solo non può dirsi requisito esclusivo del mondo del Terzo Settore, ma neppure sempre distintivo, vista la ricomprensione, al suo interno, delle imprese sociali: ormai soggette ad un tetto, e non più al divieto, di redistribuzione degli utili.

Sempre sul piano dei requisiti soggettivi, la forma degli ets è stata ufficialmente a-tipicizzata dal legislatore, in omaggio ad un principio di neutralità che pervade, ormai, anche l'agire dello stesso Settore Pubblico.

Sul piano, invece, dei requisiti oggettivi, concorrono ad identificare gli ets anche le attività di interesse generale che debbono necessariamente svolgere (artt. 4 e 5 cts). Ma nessuno dubita del fatto che quelle stesse attività possano essere svolte anche dal Primo e dal Secondo Settore; nonché, a questo punto, anche da un inevitabile Quarto Settore che ricomprenda tutti quegli enti che, pur non rientrando nei primi due, decidano di non (ovvero non possano) iscriversi nel famigerato registro del Terzo Settore.

La realtà, insomma, è molto più complessa di quella che vorremmo incasellare dentro le nostre geometrie euclidee.

Per descriverla e regolarla servono geometrie nuove. Qualcuno direbbe: geometrie variabili; capaci di adattarsi al rapido cambiamento dei confini e delle finalità prospettiche dell'osservazione stessa.

Ed è proprio lungo il fragile argine di questi confini che, spesso, è possibile osservare i fenomeni ormai più interessanti. È lungo quella linea mobile che passa la frontiera tra l'innovazione ed il passato.

Il confine più interessante tra le tre Aree è quello su cui incide uno dei segmenti perimetrali più importanti dei nuovi ets: quello corrispondente al requisito oggettivo del possibile svolgimento dell'attività imprenditoriale; quello che separa, in particolar modo, il Terzo ed il Secondo Settore.

Il codice del Terzo Settore sembra ancora cercare di resistere allo sfondamento di questo argine. Laddove, ad esempio, impone alle attività imprenditoriali di mero finanziamento economico dell'ente di essere strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale (v. art. 6 del cts); o laddove si ostina, pervicacemente, ad incasellare fiscalmente gli ets dentro il fragile binomio enti commerciali/enti non commerciali.

Ma, di fatto, le paratie che separano le due sponde del fiume sono sempre più sottili. Mercato e Settore Civile (o Terzo Settore) si parlano sempre più spesso, non soltanto tramite il moltiplicarsi di *partnership* operative, ma tramite la reciproca invasione di campo.

Lo stesso Codice, di fatto, ha ormai irreversibilmente ammesso che gli enti del Terzo Settore possono essere anche esclusivamente o prevalentemente imprenditoriali, senza che questo ne intacchi la sostanza, soprattutto civilistica (vedi artt. 11 e 13 del cts); e senza pregiudicarne la meritevolezza, anche fiscale. Quest'ultima, semmai, andrà cercata sul piano delle finalità e, in un futuro non troppo lontano, nella misurazione dell'impatto sociale realmente conseguito.

Tra le due aree, pertanto, scorre un fiume che ha visto crescere, nel corso di questi ultimi anni, la sua portata economica e concettuale. Questo fiume, periodicamente destinato ad esondare da entrambe le due sponde dell'alveo, è l'imprenditoria sociale.

Da tempo si ammette l'esistenza di enti pubblici che, direttamente o indirettamente (si veda, ad es., il fenomeno delle società partecipate), agiscono nella sfera del Secondo Settore: quella del Mercato. Oggi occorre prendere atto dell'esistenza di enti del Terzo Settore parzialmente, prevalentemente o totalmente, agenti in quell'area, seppure in ragione di finalità diverse da quelle meramente lucrative e speculative.

Ma, insieme agli ets, esistono altri, sempre più numerosi, esempi di imprenditoria sociale; o civile, come preferisco dire, riagganciandomi ad una tradizione, quella dell'Economia civile medievale, dell'Umanesimo civile, dell'illuminismo napoletano di Genovesi e, in tempi più recenti, di quel filone teorico che fa capo a Stefano Zamagni e a quanti ne hanno seguito le tracce.

Sullo sfondo si staglia una figura poliedrica e camaleontica, tanto nuova, quanto antica: l'impresa civile (o sociale): un'impresa che non nasce allo scopo esclusivo di massimizzare il proprio tornaconto personale, pur rimanendo profittevole; ma allo scopo di destinare quei profitti anche, o addirittura esclusivamente, a finalità di interesse generale per la propria collettività; per il Bene comune.

È un'impresa che, prima ancora che ricercare la creazione del profitto, mira a creare valore; anziché a disperderlo, come un certo turbocapitalismo, alimentato anche dall'impianto teorico del pensiero economico neoclassico, ci ha abituato a vedere!

Lo stesso legislatore (non solo nazionale) sembra ormai in balia di questo fenomeno emergente. Al punto da continuare ad introdurre discipline speciali contenenti norme che incentivano o regolano la proliferazione di questo nuovo modello di imprenditorialità. Basti pensare, da ultimo, non soltanto alle imprese sociali *ex lege*, ma anche alle start up innovative a vocazione sociale, alle imprese culturali e creative, alle banche etiche, alle vecchie onlus, alle società benefit, alle imprese di agricoltura sociale, alle tante fondazioni o associazioni culturali che svolgono, per finanziarsi, anche attività commerciale, ecc.

La stessa finanza si è accorta del valore, anche economico, potenzialmente esprimibile da questa realtà. Esistono capitali *slow e low profit* sempre più attratti da questo emergente *asset class – l'impact investing* – disposti a rinunciare ad un piccolo margine di profitto, a fronte di un ritorno sociale del proprio investimento in questo genere di imprese.

Compito del giurista è ormai quello di cercare di mettere ordine a questa realtà complessa, seppure alla luce della sua mutabile geometria.

Sul piano strettamente operativo, l'esperienza professionale e scientifica mi ha convinto dell'esigenza di una razionalizzazione, non più solo economica, ma anche giuridica del fenomeno.

È quello che questo lavoro si prefigge di tentare, operando, anche in questo caso, a diversi livelli di complessità ed in modo necessariamente multidisciplinare.

La prima parte è dedicata ai fondamenti teorici del Diritto dell'imprenditoria sociale: alla sua definizione e collocazione nell'alveo scientifico più ampio di quello che alcuni hanno definito "Diritto dell'Economia sociale; ma anche alla sua collocazione, più in generale, rispetto alla teorica del Diritto dell'impresa. A quest'ultimo riguardo, si è cercato di confrontare il concetto stesso di imprenditoria sociale, alla luce del concetto di impresa valevole per il diritto privato, europeo, amministrativo e tributario; al fine di verificare la riferibilità delle norme proprie di ciascuno dei suddetti ambiti nei confronti delle varie forme di imprenditoria sociale.

Nelle altre parti, invece, ci si è soffermati sugli aspetti salienti della disciplina, soprattutto privatistica e fiscale.

La maggiore attenzione, naturalmente, è stata destinata allo statuto giuridico dell'impresa sociale *ex lege*. Si è poi passati all'analisi di quello degli ets imprenditoriali, degli enti sportivi dilettatistici, delle vecchie onlus, ecc., fino a trascinare oltre gli stessi confini della definizione di imprenditoria sociale qui convenzionalmente adottata: soffermandosi su alcuni tratti essenziali della CSR e, da ultimo, degli enti che si distinguono soltanto per l'effettivo impatto sociale conseguito, a prescindere non soltanto dalle modalità di finanziamento, ma anche dalle stesse finalità lucrative o non lucrative – le c.d. imprese ibride –.

Il Diritto dell'imprenditoria sociale, in tale prospettiva, va dunque letto come Diritto "*per*" l'imprenditoria sociale. Ovvero come l'insieme di norme finalisticamente orientate dal legislatore verso l'obiettivo di una socializzazione, o meglio civilizzazione, dell'imprenditoria e dell'economia in generale.

Il tentativo fondamentale della presente opera è dunque quello di offrire, ad imprenditori sociali, professionisti e studiosi: una lettura organica di questo Diritto, potenzialmente in grado di rivendicare persino una sua autonoma rilevanza scientifica, oltre che economica e sociale.

Nel congedarmi da questa breve introduzione, vorrei ringraziare coloro con i quali è giusto condividere una parte importante dei meriti di quest'opera. I demeriti, e la responsabilità di quel che è scritto, naturalmente, sono solo miei.

Il primo grazie lo devo a Marco Regruto della Giappichelli che, a quanto pare, ha avuto ragione nel credere nel progetto editoriale precedente e, spero, in quello attuale.

Poi vorrei ringraziare Veronica Montani, brillante e appassionata studiosa del diritto civile, nonché collega all'interno della Commissione governativa della Riforma. A lei devo un ringraziamento speciale per le tante occasioni di confronto critico su alcuni aspetti giuridici fondamentali della presente disanima.

Un grazie va anche all'aiuto prezioso fornito, in vario modo e a vario titolo, da altri amici, tra i quali: Alessandro Censi Buffarini, Federico Castagnoli, Andrea Fatarella, Luca Conte-Papuzzi, Enza Mosca, Anna Fiscale, Marco Alunni, Piero d'Argento, Ferdinando Tufarelli, Ilaria Orzali e Nishantha Costa.

Un grazie, poi, sento di tributarlo a quei Maestri che, magari inconsapevolmente, hanno influenzato i miei studi: Fabrizio Di Marzio, Roberto Giovagnoli, Giulio Ponzanelli, Guido Alpa, Pier Luigi Consorti, Emanuele Cusa, Andrea Zoppini, Antonio Cetra, Antonio Fici, Elio Borgonovi, Giorgio Fiorentini, Federica Bandini, Alessandra Smerilli, Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e, su tutti, Stefano Zamagni.

Tra i ringraziamenti particolari, vorrei dedicarne uno speciale a Laura Salvati e Laura Rossi: alla loro capacità di guardare oltre devo davvero molto di questo libro e non solo.

Un grazie speciale, poi, va a chi ha consentito la stesura di buona parte del testo, facendosi carico della cura dei nostri figli piccoli: in primis, a mia moglie Chiara, roccia e copilota della mia vita! Ma anche al prezioso sostegno di mia madre e dei miei suoceri, durante la lavorazione estiva del libro.

Infine, un grazie fondamentale va a tutte quelle realtà di imprenditoria sociale che ho avuto occasione di incontrare nella mia vita, ispirando il presente lavoro e, in futuro, spero, quello di tutti per la costruzione di un'economia più giusta e "*civile*".

Roma, 14 febbraio 2019

Parte I

*Fondamenti di diritto
dell'imprenditoria sociale*

Capitolo 1

Fondamenti di diritto dell'economia sociale

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Le radici storiche e teoriche dell'economia sociale (o civile). – 2.1. L'economia sociale nella sua accezione originaria. – 2.2. *Homo oeconomicus versus homo donator*. – 3. Economia sociale *versus* economia civile. – 4. Economia civile e Bene comune nella città medievale. – 5. L'influenza del monachesimo e del francescanesimo. – 6. Economia civile e *lex mercatoria*. – 7. Dalla *lex mercatoria* alla codificazione francese. – 8. Dall'economia civile all'economia politica. – 9. Dall'economia sociale all'imprenditoria sociale (o civile). – 10. Il concetto di imprenditoria sociale. – 10.1. L'impresa sociale *ex lege*. – 10.2. L'imprenditoria sociale. – 10.3. Le imprese socialmente ibride. – 10.4. Le imprese socialmente responsabili. – 11. Diritto dell'imprenditoria sociale. – 12. Dal positivismo giuridico al diritto etico. – 13. L'economia sociale in Europa. – 13.1. L'economia sociale e le Istituzioni dell'Unione europea. – 13.2. L'economia sociale e i Paesi membri dell'Unione europea.

1. Introduzione

Nel corso di questi ultimi anni, secondo alcuni, si sta affermando un nuovo ed autonomo settore di ricerca scientifica: il **diritto dell'economia sociale**¹.

All'interno di quello spaccato economico, l'imprenditoria sociale rappresenta l'asse strategicamente portante e, probabilmente, il suo maggiore fattore di trasformazione.

Basterebbero queste considerazioni iniziali a giustificare il senso di un “**diritto dell'imprenditoria sociale**”, concepito come ripartizione interna e fondamentale del diritto dell'economia sociale².

Il sintagma – economia sociale –, tuttavia, identifica una realtà dai contorni

¹ Tra i più attenti osservatori italiani del fenomeno, si veda A. FICI, *Diritto dell'economia sociale*, Napoli, 2016, p. 15. Cfr. anche il recentissimo ed importante contributo di P. Consorti, L. GORI-E. ROSSI, *Diritto del Terzo Settore*, Bologna, 2018 che, implicitamente, in base al titolo, s'interroga sul senso stesso di un distinto (ma, per certi aspetti, collegato) Diritto del Terzo Settore.

² Analogamente, potremmo dire, a come il diritto dell'impresa costituisce un sotto-settore del diritto commerciale.

ancora incerti. E tali, necessariamente, sono anche le definizioni principali che ruotano intorno a tale realtà; a cominciare dal concetto stesso di “*impresa*” o, meglio, di “*imprenditoria sociale*” (*social entrepreneurship*), con il quale si vuole identificare il soggetto principale (ma non esclusivo) dell'economia sociale stessa e della sua analisi giuridica.

D'altra parte, una caratteristica precipua dell'imprenditoria sociale risiede nella sua capacità d'ibridazione: ovvero nell'abilità di adattarsi a forme, finalità e oggetti sociali completamente diversi.

L'imprenditoria sociale, come anticipato, non esaurisce l'oggetto di studio del c.d. diritto dell'economia sociale. Così come, più in generale, il c.d. “*diritto dell'economia*” non è riducibile al diritto delle imprese.

Ciò è tanto più vero in questa materia, alla luce del fatto che proprio l'ambito della c.d. “*economia sociale*” ci mostra l'esistenza di operatori economici non imprenditoriali, ancorché in grado di svolgere attività economica: produttiva di nuova ricchezza e di valore aggiunto.

Basti pensare agli enti del Terzo Settore³ che costituiscono certamente i protagonisti dell'economia sociale e che possono essere sia imprenditoriali che non imprenditoriali. Vi sono ets, infatti, che possono produrre beni e servizi sociali, per il mercato, in modo da assicurarsi la copertura dei costi e, in alcuni casi, anche un margine di guadagno da reinvestire nel perseguimento ulteriore della propria *mission*. Tuttavia vi sono anche ets che possono svolgere la medesima attività produttiva, ma in modo antieconomico e, come tale, non imprenditoriale⁴.

L'analisi giuridica che seguirà si concentrerà sulla sola imprenditoria sociale, non solo per il ruolo svolto all'interno dell'economia sociale, ma per la sfida strategica lanciata nei confronti dell'intera economia dei prossimi anni.

L'obiettivo principale di questa Parte introduttiva, invece, si concentrerà sull'inquadramento più generale all'interno del c.d. diritto dell'economia sociale. Si cercherà, in altre parole, di definire il perimetro concettuale dentro cui si colloca l'imprenditoria sociale, tanto sul piano dell'analisi economica, quanto su quello dell'analisi giuridica.

³ Recentemente definiti, legislativamente, dal codice del Terzo Settore (da ora cts), entrato in vigore il 3 agosto 2017, con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Sul punto, sia consentito il rinvio ad A. MAZZULLO, *Il nuovo Codice del Terzo Settore. Profili civilistici e tributari*, Torino, 2017. Ma vedi anche, tra gli altri, gli importanti ed autorevoli contributi di: M. GORGONI (a cura di), *Il Codice del Terzo Settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, Pisa, 2018; nonché A. FICI (a cura di), *La Riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale*, Napoli, 2018.

⁴ Almeno nell'accezione gius-commercialista generalmente accolta. Si veda, *infra*, il cap. 2. Le attività antieconomiche, infatti, non dovrebbero rientrare nel concetto di impresa desumibile dall'art. 2082 c.c. Ai sensi di tale disposizione, infatti: «È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività **economica** organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

Per far questo, è importante rispondere alla domanda, del “*ti esti?*”⁵: che Socrate era solito porre ai propri interlocutori sofisti, rompendone il flusso del discorso retorico per risalire ad un tentativo di universalità delle premesse⁶. Tuttavia, dato il carattere *in fieri* della materia, le premesse terminologiche e definitorie non potranno aspirare all’universalità ambita da Socrate.

A quella domanda si cercherà di dare una risposta, sulla base di una terminologia convenzionale che consenta di accordarsi e intendersi preventivamente sui significati principali di questa trattazione, senza nulla togliere alla pretesa altrui di fornire definizioni diverse.

Non a caso, si parla di *social business*, in ambito anglosassone; di economia civile, in ambito italiano; di economia sociale di mercato, in ambito europeo⁷; di *économie sociale et solidaire*, in ambito francese; di *economia social*, in ambito spagnolo e portoghese, ecc.

Il che dimostra come non sia possibile assumere quel lessico come universalmente noto o condiviso. Tanto più, come nel caso di specie, avendo a che fare con un fenomeno transnazionale tradotto, e a volte tradito, in espressioni idiomatiche diverse; e, all’interno di un medesimo idioma, in significanti e significati diversi.

E, dunque, sulla base di tali premesse: *ti esti?* **Che cos’è l’economia sociale?**

2. Le radici storiche e teoriche dell’economia sociale (o civile)

2.1. L’economia sociale nella sua accezione originaria

Per rispondere alla domanda che ci siam posti all’inizio – *ti esti* – occorre partire dall’origine dell’espressione: “*economia sociale*”.

Come anticipato, si tratta di un sintagma che ha assunto significati diversi nel corso del tempo, e a seconda delle varie teorie economiche che ne hanno fatto uso⁸.

⁵ Che, in greco antico, sta per “*che cosa è?*”

⁶ Così P. BENANTI, in *Ti esti. Prima lezione di bioetica*, Assisi, 2016. L’autore ricorda come, per Aristotele, il metodo del ragionamento induttivo sia stato introdotto proprio da Socrate, attraverso il ripetersi di questa domanda nei confronti dei propri interlocutori.

⁷ L’art. 2, comma 3, del Trattato di Lisbona, stabilisce che: «L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su **un’economia sociale di mercato fortemente competitiva**, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico».

⁸ Di particolare importanza, è l’analisi svolta da A. FICI, *Diritto dell’economia sociale*, cit., pp. 15 e ss.

Secondo diversi studiosi, ed in modo estremamente significativo, l'espressione sarebbe stata inizialmente utilizzata per indicare “*l'économie de la société*”⁹.

In questa prima accezione, si tratterebbe di un mero sinonimo di “*economia politica*”, seppur con una diversa enfasi sulla *societas*, piuttosto che sulla *polis*.

In entrambi i casi, si tratta di espressioni che evidenziano un legame, anche terminologico, con un contesto sociale o politico.

Legame che, altrettanto significativamente, tenderà ad affievolirsi con la diffusione del più generico termine – *Economics*¹⁰ – e, in seguito, con l'affermazione dell'idea dell'*homo oeconomicus*, ovvero di un attore freddo e calcolatore, cinicamente e naturalmente orientato alla massimizzazione del proprio profitto, anche a discapito di quello altrui; e, soprattutto, avulso dal contesto sociale nel quale in realtà è inserito¹¹.

⁹ Per B. CELATI, la sua prima formulazione, in letteratura economica, compare con C. Dunoyer che, nel 1830, pubblica l'opera «*Nouveau traité d'économie sociale ou simple exposition des causes sous l'influence desquelles les hommes parviennent à user de leurs forces avec le plus de liberté, c'est-à-dire avec le plus de facilité et de puissance*», intendendo per economia sociale una «*économie de la société*». Si veda: B. CELATI, *Economia sociale e dinamiche istituzionali*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2016. Dello stesso avviso è A. FICI, *Diritto dell'economia sociale*, cit., pp. 16 e ss. e A. SCIALOJA, *I principi della economia sociale esposti in ordine ideologico*, Napoli, 1840, p. 4. Cfr. anche CESE (Comitato economico sociale europeo), *L'economia sociale nell'unione europea. Sintesi della relazione elaborata dal Centro internazionale di ricerca e di informazione sull'economia pubblica, sociale e cooperativa (CIRIEC) su richiesta del Comitato economico e sociale europeo*, 2012, p. 9: «*Probabilmente l'espressione economia sociale apparve per la prima volta nella letteratura economica nel 1830, anno in cui l'economista liberale francese Charles Dunoyer diede alle stampe l'opera Nouveau traité d'économie sociale (Nuovo trattato di economia sociale) nella quale propugnava una visione morale dell'economia. Negli anni 1820-1860 si formò in Francia una scuola di pensiero eterogenea i cui esponenti sono conosciuti come economisti sociali. La maggior parte di essi era influenzata dalle analisi di T.R. Malthus e S. de Sismondi che riguardavano sia l'esistenza dei “fallimenti del mercato” che possono determinare degli squilibri, sia la delimitazione dell'autentico oggetto delle scienze economiche, che secondo Sismondi dev'essere l'uomo e non la ricchezza. Gran parte degli economisti sociali, tuttavia, va collocata nell'ambito della corrente del liberismo economico, dal momento che accettava i principi del laissez-faire e le istituzioni che il capitalismo emergente avrebbe provveduto a consolidare, tra cui in particolare le imprese e i mercati capitalistici*».

¹⁰ Al punto che non è mancato chi ha visto, in questo passaggio terminologico, il segno di un ulteriore e astratto sganciamento della scienza economica dal reale. Si veda sempre A. FICI, *op. ult. cit.*, p. 16 e D. MILONAKIS-B. FINE, *From Political Economics to Economics: Method, The Social and the Historical in the Evolution of Economic Theory*, New York, 2009.

¹¹ Nel senso del distacco dai sentimenti. Vedi, tuttavia, quanto significativamente affermato dallo stesso Adam SMITH nel celebre incipit della *Teoria dei sentimenti morali* (1759), Milano, 1995: «*Per quanto un uomo possa essere egoista nella sua natura ci sono chiaramente alcuni principi che lo fanno interessare alla sorte degli altri, e che gli rendono necessaria l'altrui felicità*». Si veda sul punto, L. BRUNI-S. ZAMAGNI, *L'economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, Bologna, 2004, p. 95.

Tuttavia, non può esser sottaciuto il fatto che quel legame comunitario sia già insito nel termine stesso di – *economia* –, in virtù del riferimento etimologico all'*oikos*, alla casa.

La sfera dell'economico, nel suo etimo originario, concerne, pertanto, le regole di funzionamento (*nomos*) della casa. Ma *oikos*, in greco, è termine che, per metonimia, è impiegato anche per indicare la famiglia e l'insieme delle relazioni intime che la contraddistinguono. Si tratta di legami relazionali che, normalmente, non sono riducibili ad una logica meramente mercantile, contrattuale, egoistica quale quella a cui si vorrebbe dedito, in via esclusiva, il mitico *homo oeconomicus*.

2.2. *Homo oeconomicus versus homo donator*

L'immagine di *homo oeconomicus*, riflessa nel suo stesso etimo, risulta in stridente contrasto con l'idea monolitica tramandataci dal predominante pensiero neoclassico¹², come anche dalla c.d. “*analisi economica del diritto*”¹³.

Nella gestione della casa, come dei propri legami familiari, il soggetto agisce sulla scorta di decisioni non soltanto razionali, ma anche passionali; non soltanto egoistiche, ma anche altruistiche; non basate esclusivamente sullo scambio per equivalente, ma anche sul principio di reciprocità o di gratuità; non solo come singolo, ma anche come membro di una comunità; immerso in una rete di rapporti familiari, personali, sociali, lavorativi, politici, religiosi, ecc., da cui non

¹² Come noto, per economia neoclassica, si fa riferimento ai fondamentali contributi del marginalismo e della scuola austriaca. Per la scuola marginalista, si vedano i contributi di L. WALRAS, *Elements d'économie politique pure ou théorie de la richesse sociale*, Lausanne, 1874-77; C. MENGER, *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre*, Wien, 1871 (trad. it. *Principi fondamentali di economia politica*, Bari, 1925) e W.S. JEVONS, *The Theory of Political Economy*, London, 1871 (trad. it. *Teoria dell'economia politica*, Torino, 1952). Per la scuola austriaca, si veda, in particolare, l'opera di A. MARSHALL, *Principi di economia*, Torino, 1959. Alla base di tale indirizzo, divenuto culturalmente predominante, vi è l'idea che gli individui tendano, meccanicamente, a massimizzare la propria funzione di utilità vincolata dal reddito, e le imprese a massimizzare i profitti, essendo vincolate dalle informazioni e dai fattori della produzione.

¹³ Di fondamentale importanza, nello studio dell'analisi economica del diritto, sono gli studi di R.H. COASE, *The Problem of Social Cost*, in *Journal of Law & Economics*, 1960, vol. 3, pp. 1-44, trad. it. in R.H. COASE, *Impresa mercato e diritto*, Bologna, 1995; ID., *The Nature of the Firm*, in *Economica*, 1937, pp. 386-392; ID., *The Firm, the Market and the Law*, in *University of Chicago Press*, 1988, trad. it. *Impresa mercato e diritto*, Bologna, 1995; ID., *The Federal Communications Commission*, in *Journal of Law and Economics*, 1959, vol. 2, n. 1, pp. 1-40. Sulla relazione tra teoria neoclassica e analisi economica del diritto, vedi l'appurata analisi di B. CELATI, *Economia sociale e dinamiche istituzionali*, cit. e quella, altrettanto importante, di G. RESTA, *Il diritto e i limiti della razionalità economica*, in A. FICI (a cura di), *Il diritto dell'economia sociale*, cit., pp. 27 e ss.

è possibile astrarlo, se non in ossequio ad un'immagine normativa, più che descrittiva.

In tale logica, il dono è pienamente recuperato alla sfera dell'economico.

Se concepito in autentica coerenza con il suo significato etimologico, l'*homo oeconomicus* non è più in contraddizione con l'*homo donator*¹⁴ e nemmeno con l'*homo reciprocans*¹⁵.

Eppure, quella apparente contraddizione ha finito per permeare non soltanto la cultura economica moderna (classica e neoclassica), ma anche quella giuridica; soprattutto in seguito alla cristallizzazione del diritto borghese, operata attraverso le moderne codificazioni.

Ciò contribuisce a spiegare quella “*ermeneutica del sospetto*”¹⁶ nei confronti degli atti gratuiti, che ha finito per essere interiorizzata dall'attuale esperienza giuridica¹⁷.

Sulla scorta del medesimo quadro ideologico, i corpi intermedi, e tra questi le moderne fondazioni e associazioni, sono stati condannati dalle codificazioni moderne, a quella che è stata efficacemente definita come la “*congiura del silenzio*”¹⁸.

Improntate, com'erano, a scopi di mera erogazione, erano considerati necessariamente improduttivi e, come tali, economicamente inefficienti¹⁹.

Illuminanti, al riguardo, le pagine dell'Enciclopédie di Diderot e D'Alambert, ove, parlando della “*fondazione*”, la si definisce come un «*istituto utile solo a soddisfare l'aspirazione, tanto vana quanto egoista, dell'individuo all'eternità, ma che si traduce, di fatto, nell'impovertimento di quanti sopravvivono e tale da evocare, quando fosse consegnato all'autonomia individuale, l'imma-*

¹⁴ Cfr. J.T. GODBOUT, *Le don, la dette et l'identité. Homo donator versus homo oeconomicus*, Montréal, 2000. Cfr. sempre anche G. RESTA, *Il diritto e i limiti della razionalità economica*, cit., pp. 36 e ss.

¹⁵ Sul punto, cfr. L. BECCHETTI-S. ZAMAGNI, *Dall'homo oeconomicus all'homo reciprocans*, Bologna, 2010.

¹⁶ Felice espressione utilizzata da G. RESTA, *Il diritto e i limiti della razionalità economica*, cit., p. 33, cui si deve un'interessante analisi del rapporto tra logica del dono e diritto.

¹⁷ Cfr. S. RODOTÀ, *Gratuità e solidarietà tra impianti codicistici e ordinamenti costituzionali*, in A. GALASSO-S. MAZZARESE (a cura di), *Il principio di gratuità*, Milano, 2008, pp. 97 e ss., che ricorda come i nostri testi normativi classici «*sono stati costruiti in base alla marginalizzazione e al sospetto per tutto ciò che è gratuito: lo storico divieto delle donazioni tra coniugi, le regole sulla collazione, la possibilità di revoca per ingratitudine, l'inefficacia degli atti gratuiti del fallito, lo sfavore fiscale. Tutto questo pone il gratuito non solo in un'area in cui non ha valenza di principio, ma in un'area di eccezione sospetta*».

¹⁸ Com'è stata brillantemente definita da A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995, p. 29.

¹⁹ Sia consentito il rinvio ad A. MAZZULLO, *Il nuovo Codice del Terzo Settore*, cit., pp. 5 e ss.

gine di un supplizio di Tantalo, ossia l'immagine di un'umanità condannata all'indigenza per aver cristallizzato in forme giuridiche improduttive le proprie ricchezze, ad un tempo percepibili e inaccessibili»²⁰.

Da qui tutta una serie di vincoli alla loro riconoscibilità e capacità giuridica. Si pensi al procedimento autorizzatorio per il riconoscimento della personalità giuridica²¹, per l'acquisto di immobili e per l'accettazione di donazioni, eredità e legati²².

Com'è stato acutamente osservato, tuttavia, sono proprio le regole giuridiche del dono che mostrano l'inautenticità del modello di *homo economicus* tramandatoci dal pensiero neoclassico, in funzione di uno specifico quadro assiologico²³.

È proprio dall'analisi di quelle regole, infatti, che emerge, in filigrana, l'immagine insopprimibile di un uomo del tutto diverso.

È un uomo esposto al sentimento nobile della riconoscenza, quello tratteggiato dalle regole della donazione remuneratoria (art. 770 c.c.); oppure all'impulso, meno nobile, dell'ingratitude o del ripensamento, come si ricava dalle regole sulla riversibilità della donazione per ingratitude (art. 801 c.c.), per riversibilità (art. 791 c.c.) o per sopravvenienza dei figli (art. 803 c.c.); sulla scorta delle medesime norme, emerge la figura di un uomo che agisce in quanto calato in un contesto relazionale più ampio, al punto da proiettare gli effetti dei suoi atti donativi ben al di là del ristretto contesto temporale e soggettivo in cui si perfezionano.

²⁰ Cfr. sempre A. ZOPPINI, *op. ult. cit.*

²¹ Il riconoscimento della personalità giuridica era, appunto, il frutto di una gentile "concessione" dello Stato, nei confronti di enti considerati para-pubblici. La natura para-pubblicistica era il fondamento ed il limite della personificazione dell'ente. Potremmo dire che quello che oggi chiamiamo "Terzo Settore" era "riconosciuto" nella misura in cui non era "terzo", perché assimilato al "primo", lo Stato, e contrapposto al "secondo", il Mercato. È per questo che, nell'originaria impostazione codicistica (art. 12 c.c. ora abrogato), la concessione era subordinata ad un controllo tutorio dello Stato, appuntato sulla meritevolezza e socialità dello scopo, oltre che sull'adeguatezza patrimoniale ed organizzativa. Il d.P.R. n. 361 del 2000, rispetto all'originaria impostazione codicistica, ha rappresentato un primo ed importante cambiamento che nasceva: dall'autonoma rilevanza assunta delle formazioni sociali intermedie (il Terzo Settore, appunto), nel nuovo quadro costituzionale; nonché dalla necessità di superare l'ampia discrezionalità amministrativa e le lungaggini procedurali per l'ottenimento della personalità giuridica. La più importante novità è stata quella di attenuare la natura concessoria, ovvero la discrezionalità amministrativa e l'incertezza (su tempi e condizioni) del procedimento. Sia consentito il rinvio ad A. MAZZULLO, *Il nuovo Codice del Terzo Settore*, cit., pp. 155 e ss.

²² Atti per i quali era inizialmente prevista l'autorizzazione governativa, ai sensi dell'art. 17 c.c., poi abrogate dall'art. 13, legge 15 maggio 1997, n. 127.

²³ Cfr. sempre G. RESTA, *Il diritto e i limiti della razionalità economica*, cit., p. 60; A. SEN, *The Idea of Justice*, Cambridge, 2009, pp. 176 e ss.; R. COASE, *Impresa, mercato e diritto*, Bologna, 2006, pp. 43-44; K. POLANYI, *Our Obsolete Market Mentality: civilization must find a new thought pattern*, Indianapolis, 1947.

L'*homo donator* è anche giuridicamente guardato con sospetto; ma il diritto stesso è costretto, alla fine, a fare i conti con la sua ineluttabile evenienza.

3. Economia sociale *versus* economia civile

Nella sua prima accezione, pertanto, l'*economia sociale* è intesa come scienza economica della società²⁴, così evocando, più o meno consciamente, l'innato legame che lega la sfera dell'economico alla sfera del comunitario, del sociale, del collettivo, del politico, del **civile**.

Non può esistere scelta economica che non incida, o non sia incisa, dalle scelte sociali. In tal senso, il sintagma sembra assurgere a vera e propria endiadi.

Così intesa, tuttavia, l'espressione si avvicina anche a quella di *economia civile*, utilizzata, già a metà del Settecento, da Antonio Genovesi²⁵ e ripresa, recentemente, da un'autorevole filone dottrinale²⁶ che ne individua le radici nell'*humus* storico del Medioevo europeo, ed in particolare italiano.

Il suo sviluppo è innanzitutto legato a quello delle città medievali e, con esse, alla peculiare rinascita del Mercato e del mercante.

²⁴ Cfr. sempre B. CELATI, *economia sociale e dinamiche istituzionali*, cit., p. 10.

²⁵ Cfr. A. GENOVESI, *Lezioni di economia civile*, Milano, 2013 (con testo e nota critica di F. DAL DEGAN). Come ricordato nell'introduzione alla predetta riedizione critica, «Antonio Genovesi può essere a ragione considerato uno dei fondatori della moderna scienza economica. L'eclettico pensatore napoletano cominciò a occuparsi quasi esclusivamente di economia, etica e antropologia solo negli ultimi quindici anni della sua vita. Primo in Europa a ricoprire una cattedra di economia (istituita a Napoli nel 1754), poté diffondere il proprio magistero non solo in Italia ma in tutto il contesto illuminista. Le "Lezioni di commercio o sia di economia civile" costituiscono il corpus del corso universitario svolto da Genovesi, ma soprattutto racchiudono la summa della sua riflessione sui temi economici. Antonio Genovesi visse nella medesima epoca di Adam Smith, ne condivise la critica del mondo feudale e la convinzione che il mercato avrebbe contribuito alla costruzione di un mondo più egualitario e più libero. Ma mentre Smith aveva una visione pessimistica dell'uomo improntata all'individualismo degli interessi (il bene comune è affidato alla "mano invisibile" del mercato), Genovesi era convinto che la persona fosse l'equilibrio di due forze: quelle dell'interesse per sé e della solidarietà sociale; il soggetto gli appariva come una realtà relazionale fatta per la reciprocità. Di qui la sua idea di mercato come "mutua assistenza", una intuizione originale che oggi sta vivendo una nuova giovinezza».

²⁶ Di fondamentale importanza, ai fini del rinnovato interesse suscitato dai temi dell'economia civile, risultano le seguenti opere: L. BRUNI-S. ZAMAGNI, *Economia Civile*, Bologna, 2004; L. BRUNI-A. SMERILLI, *L'altra metà dell'economia*, Roma, 2014; L. BRUNI-A. SMERILLI, *La leggerezza del ferro. Un'introduzione alla teoria economica dell'Organizzazione a Movimento Ideale*, Milano, 2010; L. BECCHETTI-L. BRUNI-S. ZAMAGNI, *Microeconomia. Un testo di economia civile*, Bologna, 2014. Vedi anche F. OCCHETTA, *L'economia civile. La riforma del terzo settore*, in *La Civiltà Cattolica*, Quaderno n. 3941, pp. 390 e ss.

Da qui, non a caso, il termine – *economia civile* –, in quanto legato alla città – la *civitas* –.

Da notare, al riguardo, la differenza terminologica tra economia civile ed economia politica.

La prima, agganciandosi al termine latino – *civitas* –, costruisce un ponte ideale tra la cittadinanza comunale, dell'epoca medioevale, e quella propria del *civis romanus*.

La seconda, facendo leva sul termine greco – *polis* –, fa riferimento ad un'appartenenza pubblica apparentemente simile, sul piano semantico, ma profondamente diversa, sul piano storico.

Vi è chi ha osservato²⁷ che la *civitas* romana è stato un modello di universalismo e di apertura nei confronti di tutti coloro che, all'interno dell'Impero, si dimostravano disposti ad osservarne le leggi comuni, a prescindere dalla residenza nella città di Roma. La *polis* greca, invece, è stata un modello di società più escludente²⁸; soprattutto nei confronti di donne, servi, incolti e stranieri²⁹.

Le città del c.d. “*risveglio europeo*”, a partire dall'anno Mille, fondano le loro *civitas* sul primo modello: quello universalistico ed aperto. Il forestiero, infatti, non è più il barbaro da cui difendersi, ma un'opportunità di scambio: gli stranieri, che giungono in città, comprano, vendono, riparano, commissionano, cercano e offrono lavoro.

²⁷ S. ZAMAGNI, *Abitare la città: aspetti socio-culturali della civitas*, in *Riv. Vocazioni*, n. 6/2012.

²⁸ Nelle *poleis* greche, la cittadinanza era riservata a pochi adulti maschi, con pieni diritti politici. Il resto era costituito da residenti stranieri (i meteci), dipendenti di vario genere (schiaivi, impiegati nell'artigianato, edilizia, agricoltura), comunità subordinate da un punto di vista politico (i Perieci). Cfr. anche E. GRECO, *La città greca antica, istituzioni, società e forme urbane*, Roma, 1999.

²⁹ Scrive S. ZAMAGNI, *Abitare la città: aspetti socio-culturali della civitas*, cit., «Due sono i principali modelli di ordine sociale che si sono affermati e diffusi in Occidente: quello della polis greca e quello della civitas romana. Quest'ultima, a differenza della prima, è un tipo di società includente di tipo universalistico e ciò nel senso che tutti devono poter essere accolti nella città, sotto l'unica condizione che se ne rispettino le leggi e i principi fondamentali del vivere comune. Non così nella polis greca, alla cui agorà (piazza) non erano ammesse le donne, né i servi, né gli incolti. Quello della polis greca fu dunque un modello sociale escludente. Come è stato detto, Roma fu cattolica (cioè, letteralmente, universale) prima ancora di diventare cristiana. È sul fondamento valoriale della civitas che, a far tempo dalla rinascita dell'XI secolo (il secolo del c.d. “risveglio europeo”), prende avvio in Italia il modello della civiltà cittadina, una delle più straordinarie innovazioni sociali nella storia dell'umanità... Era entro questi luoghi, tutt'altro che virtuali, che venivano coltivate quelle virtù che definiscono una società propriamente civile: la fiducia reciproca; la sussidiarietà; la fraternità; il rispetto delle idee altrui; la competizione di tipo cooperativo».

Esse divengono il luogo dove si stabiliscono i mestieri e dove circola il denaro. La crescente popolazione vi si trasferisce, dopo esser uscita dalle fortificazioni dei monasteri e dei castelli feudali dentro i quali si era rifugiata, in chiave difensiva rispetto agli attacchi dei barbari.

Il rinnovato popolamento delle città dischiude un'epoca nuova (il Basso Medioevo) e, insieme ad essa, una nuova strutturazione dei rapporti sociali.

La città, in netta contrapposizione al feudo, è luogo coeso³⁰, all'interno, e aperto, verso l'esterno. Queste condizioni, anche fisiche, favoriscono, in essa, la circolazione delle mercanzie e delle persone.

Da un modello economico chiuso, come quello curtense³¹, si passa ad uno estremamente aperto e, tendenzialmente, globale, che costituirà il prodromo dell'odierna economia di Mercato³².

Il mercante – oggi diremmo il commerciante – è il soggetto propulsore di questo nuovo sistema economico e sociale.

È il mercante che, potremmo dire, trasforma la stessa struttura urbana della città medievale. Sono i mercanti che cominciano a ripopolare quelle che erano state abbandonate, nel corso della seconda metà del X secolo. È all'interno delle cinte murarie di queste città, disseminate lungo il corso dei fiumi o lungo le vie naturali che percorrevano, che la loro vita errante trovava rifugio contro i rischi d'ogni genere ai quali erano sottoposti; in un'epoca in cui la rapina costituiva uno dei mezzi regolari di sostentamento della piccola nobiltà³³.

Assai presto, le antiche città, e i loro borghi, non poterono più contenere

³⁰ Anche se non si può parlare di coesione nello stesso modo in cui è modernamente intesa. Anche la società medievale, ovviamente, conosce l'esclusione sociale degli strati più poveri della popolazione. Così come non si può parlare di apertura della città, senza considerare il forte protezionismo che contraddistingue l'economia corporativa. Ciò nonostante, e in netto distacco rispetto al periodo precedente, la città conosce legami e doveri di solidarietà nei confronti dei meno abbienti; come anche apertura del mercato, nei confronti dei mercatanti stranieri.

³¹ Cfr. però, sul tema: G. TABACCO-G. MERLO, *Medioevo*, Bologna, 1981; G. SERGI-DONZELLI, *L'idea di Medioevo*, Roma 1998; G. SERGI, *Organizzazione signorile e sistema feudale*, in *Enciclopedia europea, XII: Bibliografia-Repertorio-Statistiche*, Milano, 1984; G. SERGI, *I rapporti vassallatico-beneficiari, in Milano e i Milanesi prima del Mille (Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Milano 26-30 settembre 1983)*, Spoleto, 1986; G. SERGI, *Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali*, Torino, 1993; M. BLOCH, *La società feudale*, Torino, 1949. Sia consentito anche il rinvio a A. MAZZULLO, *Il rovescio della moneta*, Bologna, 2019.

³² Cfr., tra i numerosissimi contributi, J. LE GOFF, *La civiltà dell'Occidente medievale*, Firenze, 1969; H. PIRENNE, *Storia economica e sociale del Medioevo*, Milano, 1967; G. AIRALDI (a cura di), *Gli orizzonti aperti. Profili del mercante medievale*, Torino, 1997; G. LUZZATTO, *Storia economica d'Italia. Il Medioevo*, Firenze, 1963.

³³ H. PIRENNE, *Storia economica e sociale del Medioevo*, cit., pp. 80 e ss.

questi nuovi venuti, sempre più numerosi e ingombranti. I mercanti furono dunque costretti a uscire fuori dalle mura, costruendo, accanto al vecchio borgo, un borgo nuovo o, per esser più precisi, un «sobborgo» (*faubourg*), vale a dire un borgo esterno (*forisburgus*).

Così, accanto alle città ecclesiastiche o alle fortezze feudali, nascono agglomerati mercantili i cui abitanti si dedicano a un genere di vita in pieno contrasto con quello che conducevano gli uomini della città vecchia. In seguito, non tardano a circondarsi di un muro o di una palizzata indispensabili alla loro sicurezza, divenendo così un «borgo», a loro volta. I borghi nuovi, in tal modo, finiscono per prevalere su quelli antichi. L'elemento accessorio diviene essenziale; i nuovi venuti si impongono sui vecchi abitanti e, di lì a poco, finiscono per esser chiamati «borghesi»³⁴.

4. **Economia civile e Bene comune nella città medievale**

Per comprendere il legame della nascente economia mercantile con la città medievale e la sua (o le sue) comunità, è fondamentale richiamare gli aspetti regolamentari relativi alla gestione delle derrate alimentari e all'esercizio delle arti o dei mestieri³⁵; nonché il rapporto culturale con la ricchezza, il lucro e la carità.

Per quanto concerne il primo aspetto, occorre ricordare come la crescita demografica e la forte urbanizzazione delle città medievali³⁶, rendevano centrale il problema dell'approvvigionamento delle derrate alimentari.

Le amministrazioni municipali erano costrette a disciplinare l'importazione dei viveri, per fronteggiare i rischi di accaparramento e di rincaro arbitrario dei prezzi. L'obiettivo, pertanto, era quello di assicurare (invero, soprattutto ai borghesi) un sostentamento abbondante e più a buon mercato possibile. In vista di questo «*bene comune*» (invero, soprattutto dei borghesi), gli statuti municipali introducevano un'innumerevole serie di regole, anche estremamente

³⁴ Cfr. sempre H. PIRENNE, *op. cit.*, p. 82.

³⁵ Cfr. sempre H. PIRENNE, *Storia economica e sociale del Medioevo*, cit., pp. 218 e ss.

³⁶ Secondo R. DAVIDSOHN, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, II, 2, p. 171, la popolazione di Firenze si aggrava, nel 1280, intorno ai 45.000 abitanti, e intorno ai 90.000, nel 1339. Secondo F. LOT, *L'état des paroisses et des feux*, cit., p. 300, Parigi doveva raggiungere circa 200.000 anime, se la cifra di 61.000 focolari attribuita a questa città è esatta. Per H. PIRENNE, *Storia economica e sociale del Medioevo*, cit., p. 221, «è abbastanza probabile che la popolazione dei maggiori agglomerati urbani raggiungesse solo raramente, all'inizio del XIV secolo, la cifra massima di 50.000-100.000 abitanti, che una città di 20.000 abitanti fosse già considerata grande e che, nella maggioranza dei casi, il numero degli abitanti oscillasse tra i 5000 e i 10.000».

minuziose, volte a rendere pubbliche le transazioni e a sopprimere l'intermediazione tra il produttore e il consumatore.

Bandi e ordinanze prevedevano, ad esempio: il divieto di comprare i viveri prima ancora che il contadino raggiungesse la città; l'obbligo di portare direttamente al mercato tutte le derrate e di lasciarvele esposte fino a una certa ora senza poterle vendere a compratori che non fossero borghesi; il divieto per i macellai di conservare la carne in cantina o ai fornai di procurarsi più grano di quello necessario per la propria infornata; il divieto, in generale, di acquistare al di là dei bisogni propri e della propria famiglia; l'imposizione, infine, di un prezzario calmierato e regolamentato.

Si trattava di regole che, in vista del “*bene comune*”, limitavano fortemente l'attività imprenditoriale, orientandone la funzione in vista di uno scopo di carattere sociale e a discapito di quello meramente lucrativo.

Sulla stessa falsariga, si collocano quelle regole che, altrettanto minuziosamente, presiedevano al controllo della qualità dei prodotti, per evitare il perseguimento di una finalità meramente speculativa, a discapito del consumatore finale e della stessa reputazione corporativa.

Significative *anche* le norme che imponevano, nei confronti dei grandi importatori stranieri, l'intermediazione dei c.d. sensali³⁷.

Dalle regole che imponevano un'intermediazione verso l'esterno, come da quelle che cercavano di eliminarla all'interno, emerge anche il senso del “*bene comune*” che s'intendeva promuovere. Si trattava, pur sempre, del bene comune di pochi, ed in particolare dei borghesi facenti parte della medesima municipalità. Il che, tuttavia, non ne attenua la portata, rimarcando l'evidente legame tra la sfera del mercato e quella del civile, seppur negli stretti limiti della *civitas* medievale e degli interessi propri della classe dominante dell'epoca.

Un bene comune, pertanto, che era ben lontano da quello perseguito dall'economia civile del Genovesi e, ancor di più, dai recenti studi sull'economia civile.

Ma si trattava, pur sempre, di un bene comune contrapposto (e superiore) al mero profitto individuale. L'imprenditoria civile, in tal senso, era ben lontana da quella meramente speculativa, sviluppatasi sulla scia evolutiva di quell'economia di Mercato che, proprio in quel momento, stava nascendo.

I medesimi caratteri li ritroviamo in un'altra istituzione tipica del tardo Medioevo: la corporazione.

Si tratta di un corpo intermedio, all'interno del tessuto sociale civico, che associa gli esercenti di un medesimo mestiere, sacrificandone in modo significativo la libertà d'iniziativa economica, per il perseguimento di un bene co-

³⁷ Nel XIII secolo, questi agenti appaiono un po' ovunque: si chiamano *makelaeren* nella Fiandra, *Unterkaufher* in Germania, *brokers* in Inghilterra.

mune considerato superiore. Ad esse, e non ai singoli, è riconosciuto un monopolio nell'esercizio del mestiere. Il suo scopo essenziale è proteggere l'artigiano non solo contro la concorrenza esterna, ma anche contro quella sleale dei suoi confratelli³⁸.

Le suddette corporazioni, poi, non costituivano le uniche forme associative aventi, come scopo, il perseguimento di un bene comune.

Nel Basso Medioevo, quando il Mercato cominciava a sorgere, e lo Stato moderno nemmeno esisteva, erano già presenti forme di assistenza organizzata nei confronti dei bisogni sociali delle città comunali. Si trattava di enti ospedalieri, mense per i poveri, ricoveri per bisognosi, che nascevano per volontà della Chiesa, delle Municipalità o dell'iniziativa di ricchi mercanti privati³⁹.

Emblematica la vicenda di uno dei più noti mercanti della Storia: quel Francesco Datini, che, come ultima impresa, costituì un ente fondazionale, ancora oggi esistente – *Il ceppo de poveri di Cristo* – con il compito di aiutare i poveri della sua città – Prato – attraverso le ricchezze accumulate in vita ed interamente devolute a tal fine⁴⁰.

³⁸ Scrive sempre H. PIRENNE, *Storia economica e sociale del Medioevo*, cit., p. 236: «La corporazione riserva ai suoi affiliati l'esclusiva del mercato cittadino, chiuso ai prodotti stranieri, e al contempo vigila perché nessun membro della professione abbia modo di arricchirsi a discapito degli altri. Per questo le norme impongono, con crescente meticolosità, le procedure di una tecnica rigorosamente uguale per tutti, fissano le ore di lavoro, impongono l'ammontare dei prezzi e dei salari, vietano ogni genere di pubblicità, determinano il numero degli utensili e quello degli operai negli opifici, istituiscono sorveglianti incaricati di ispezioni estremamente accurate e fiscali ... Il privilegio e il monopolio della corporazione hanno come contropartita l'annientamento di ogni iniziativa. Nessuno può permettersi di nuocere agli altri con sistemi che lo metterebbero in grado di produrre più rapidamente e più a buon mercato. Il progresso tecnico è considerato una forma di slealtà. L'ideale è la stabilità delle condizioni nella stabilità dell'attività svolta».

³⁹ Sulle origini medievali e sull'influenza del pensiero cristiano, e in particolare francescano, di alcune forme di assistenza organizzata (che noi oggi identificheremo con il c.d. Terzo Settore), cfr.: G. TODESCHINI, *Ricchezza francescana: dalla povertà volontaria alla società di mercato*, Bologna, 2004; S. ZAMAGNI-L. BRUNI, *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, Bologna, 2004; L. BRUNI-A. SMERILLI, *Benedetta economia*, Roma, 2008.

⁴⁰ Sia consentito il rinvio ad A. MAZZULLO, *Impresa sociale – Una Riforma medievale*, sul *Vita.it*: <http://www.vita.it/blog/la-lampadina/2017/06/26/impresa-sociale-una-riforma-medievale/4358/>. Per approfondimenti sulla figura di F. Datini, vedi: P. NANNI, *L'ultima impresa di Francesco Datini. Progettualità e realizzazione del «Ceppo pe' poveri di Cristo»*, in *Reti Medievali Rivista*, 17, 1 (2016). A proposito delle opere caritative nate nel Medioevo, vedi: M. GAZZINI, *La fraternita come luogo di economia. Osservazioni sulla gestione delle attività e dei beni di ospedali e confraternite nell'Italia tardo-medievale*, in *Assistenza e solidarietà*, pp. 261-276; R.A. GOLDTHWAITE, *La fondazione e il consenso della città*, in L. SANDRI (a cura di), *Gli Innocenti e Firenze nei secoli. Un ospedale, un archivio, una città*, Firenze, 2005, pp. 7-11; R. GRECI-G. PINTO-G. TODESCHINI, *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, Roma-Bari, 2005; G. TODESCHINI, *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*,

Si trattava di opere caritatevoli che nascevano, spesso, proprio grazie ai lasciti dei ricchi mercanti. Anche se, spesso, e almeno in parte, si trattava di lasciti condizionati: i) da un antico sospetto culturale nei confronti del guadagno speculativo; e ii) dall'esigenza di assicurarsi (o comprarsi) la salvezza ultraterrena.

Ciò che rileva, comunque, è la saldatura tra Mercato e Civile che, anche sotto questo profilo, trova in quel periodo un inedito ed originario connubio ed altrettanto inedite ed originarie forme organizzative⁴¹.

Sarà l'umanesimo civile, nel Quattrocento, e Genovesi⁴², poi, nel Settecento napoletano, a rielaborare quell'esperienza, fornendone una semantica nuova, incentrata su un'accezione più ampia di bene comune e di felicità pubblica.

5. L'influenza del monachesimo e del francescanesimo

Ovviamente, anche il passaggio dall'Alto al Basso Medioevo e, poi, all'Umanesimo civile, non costituì un ponte sospeso sul vuoto.

Tra le condizioni favorevoli che ne consentirono lo sviluppo, non va dimenticato il ruolo svolto dall'esperienza culturale ed economica del monachesimo e del francescanesimo; e, in particolare, dalla riflessione teologica sul rapporto tra ricchezza e dono; tra principio dello scambio e principio di reciprocità; tra felicità privata e pubblica; tra attività economica lecita e illecita (simonia)⁴³.

Roma, 1994; G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio: la società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna*, Bologna, 2002.

⁴¹ Sul rapporto tra Mercato e sfera del Civile, sia consentito un rinvio ad A. MAZZULLO, *Il rovescio della moneta. Per un'etica del denaro*, Bologna, 2019 (in corso di pubblicazione).

⁴² Sull'opera di Genovesi, vedi: G. RACIOPPI, *Antonio Genovesi*, Napoli, 1871 (rist. 1958); G. TAGLIACOZZO (a cura di), *Economisti napoletani dei secoli XVII e XVIII*, Bologna, 1937, *passim*; D. DEMARCO (a cura di), *Studi in onore di Antonio Genovesi nel bicentenario della istituzione della cattedra di economia*, Napoli, 1956; L. VILLARI, *Il pensiero economico di Antonio Genovesi*, Firenze, 1959; E. PII, *Antonio Genovesi. Dalla politica economica alla 'politica civile'*, Firenze, 1984; F. VENTURI, *Settecento riformatore*, I, Torino 1969, pp. 523-644 nonché II, Torino, 1976, pp. 163-213 e V, 1, Torino, 1987, pp. 289-300; F. DI BATTISTA, *Dalla tradizione genovesiana agli economisti liberali. Saggi di storia del pensiero economico meridionale*, Bari, 1990; M.L. PERNA, *Genovesi Antonio*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LIII, Roma, 1999; L. BRUNI-S. ZAMAGNI, *Economia civile*, cit.; B. JOSSA-R. PATALANO (a cura di), *Atti del Convegno di studi*, Napoli, 2005; L. BRUNI, *L'impresa civile. Una via italiana all'economia di mercato*, Milano, 2009.

⁴³ Per un approfondimento, si veda O. BAZZICCHI, *Dall'economia civile francescana all'economia capitalista moderna*, Roma, 2015, secondo cui: «È davvero paradossale che un contributo così fondamentale all'umanizzazione dell'economia sia venuto proprio da coloro che avevano scelto volontariamente di vivere in povertà e "senza nulla di proprio". La chiave di

È proprio in quel periodo che viene tracciato un *discrimen* tra guadagno lecito e illecito, in virtù dell'esistenza (o meno) del collegamento dell'attività economica del mercante con gli interessi della comunità⁴⁴.

Si possono scambiare beni e servizi, in modo moralmente giusto, perché si è in primo luogo membri di una comunità che crea le condizioni perché lo scambio resti tale – eticamente giusto – e perché ad esso si affianchi anche il dono⁴⁵.

E, per comunità, naturalmente, s'intende l'insieme dei cittadini. Ricchi e poveri, almeno sotto il profilo della comune appartenenze civica, sono pertanto equiparati.

I mercanti, anzi, sono definiti *pauperes*, perché socialmente tenuti ad elargire parte significativa dei propri guadagni a poveri ed istituti religiosi o di assistenza⁴⁶.

Paradossalmente, è il francescanesimo a fornire le basi teoriche più solide per legittimare la ricchezza e il profitto⁴⁷.

La povertà, infatti, è intesa in modo nuovo ed originale. Non è tanto, o esclusivamente, mancanza di ricchezza, ma anche uso e possesso distaccato della stessa. «*Povertate è nulla avere, e nulla cosa poi volere; et omne cosa possedere en spirito de libertate*»⁴⁸.

E libertà nel possedere le cose significa anche capacità di privarsene, per donarle ai poveri della comunità.

Il principio del dono, che deriva dalla reciproca appartenenza civile, non solo giustifica, ma promuove il principio dello scambio per equivalente, che fonda il Mercato.

lettura si trova contenuta nella loro vicinanza alla gente, nello stare in mezzo ad essa tanto da avere "odore di pecora", ... per stimolare le iniziative individuali e collettive nell'ambito del bene comune. I frati non cercarono interessi personali e gloria, ma stimolarono le capacità creative di ogni essere umano. Non si accontentarono dell'assistenzialismo e del fare l'elemosina, ma affrontarono strutturalmente i problemi e invitarono tutti, ricchi e poveri, a contribuire alla loro soluzione. Da qui il lungo stuolo di pensatori francescani – a cominciare da Bonaventura da Bagnoregio, Pietro di Giovanni Olivi, Giovanni Duns Scoto, Alessandro Bonini di Alessandria – che mette le basi della nuova economia e che non ha mancato di proporre anche oggi, sollecitando più attenzione ai beni relazionali».

⁴⁴ Cfr. L. BRUNI-S. ZAMAGNI, *Economia civile*, cit., p. 35.

⁴⁵ G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempo: la società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna*, cit., p. 194.

⁴⁶ Vedi G. TODESCHINI, *op. cit.*, p. 70.

⁴⁷ È dall'opera di pensatori francescani come Pietro di Giovanni Olivi, Giovanni Dun Scoto, Ockham, Bernardino da Siena, ecc., che nascono i primi Monti di pietà, la partita doppia, i primi tentativi di superamento del divieto morale del tasso d'interesse, con tutte le conseguenze commerciali che ne derivarono. Ad essi si devono le moderne rielaborazioni di concetti economici come: interesse, valore, cambio, sconto, ecc.

⁴⁸ JACOPONE DA TODI, *O amor de povertate*.

Il Mercato, così inteso, è avvertito come strumento per il Bene comune⁴⁹; per quella che Genovesi, più avanti, chiamerà “*pubblica felicità*”, da intendersi come frutto aristotelico delle virtù civiche⁵⁰.

Com'è stato ricordato, per il *Decretum Graziani* (*distinctio* 88, canoni 1-13), il commercio, in sé eticamente lecito e necessario, diviene tuttavia infido, oltre che in caso di truffa, se il mercante non fa dei beni da esso manipolati una “*materia operandi utile alla collettività dei fedeli*”⁵¹.

Il classico passo evangelico della “*Cacciata dal Tempio*”, comincia ad essere inteso, proprio da Graziano, innanzitutto come proibizione delle attività commerciali il cui profitto derivi esclusivamente da calcolo speculativo e non dall'immissione sul mercato di merci utili per la collettività⁵².

Nell'elaborazione della dottrina confessionale e teleologico-morale elaborata a cavallo tra XII e XIII sec., il mercante, in tal senso, è concepito come *usurarius* ogni qual volta non produca un utile sociale, prima ancora che personale. Viceversa, laddove la mercatura riesca a coniugare il desiderio di profitto con i bisogni della società dei credenti, anziché porsi al servizio di un egoismo anti-sociale, diviene in un certo qual modo esercizio di una vera e propria virtù.

6. Economia civile e *lex mercatoria*

È interessante notare come proprio nel periodo in cui sorgevano i prodromi della moderna economia di Mercato, cominciava anche a strutturarsi un nuovo diritto destinato a surclassare, almeno nel campo delle relazioni commerciali, quello dello *ius romanum*.

Si trattava dello *ius mercatorum*⁵³: un diritto speciale, capace di affermarsi a livello globale, con la stessa velocità dei traffici dell'epoca. Un diritto corporati-

⁴⁹ San Bernardino da Siena, nella sua Predica XXXVIII, *De' Mercanti e de' maestri e come si deve fare la mercantia*, scrive: «*per lo bene comune si deve esercitare la mercantia ... Terza cosa necessaria a una città o Comunità si è che bisogna che vi siano di quelli che mutino (lavorino) la mercantia per altro modo; come s'è la lana che se ne fanno: lecito è che il lanaiuolo ne guadagni. Ognuno di costoro possono e debbono guadagnare, ma pure con discrezione. Con questo inteso sempre, che in ciò che tu t'eserciti, tu non facci altro che a drittura. Non vi debbi mai usare niuna malizia; non falsar mai niuna mercantia, tu la debbi far buona e, se non le sai fare, innanzi la debbi lasciar stare e lasciarla esercitare a un altro che la facci bene, e allora è lecito guadagno*». Vedi L. BRUNI-S. ZAMAGNI, *Economia civile*, cit., p. 53.

⁵⁰ «*La virtù, se è seria virtù, è sociale*».

⁵¹ Vedi G. TODESCHINI, *La riflessione etica sulle attività economiche*, in AA.VV., *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, Bari, 2005, p. 188.

⁵² Vedi sempre G. TODESCHINI, *op. ult. cit.*, p. 189.

⁵³ Sul punto, fondamentale è il contributo di F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 2016.

vo, in quanto espressione di una classe, quella mercantile, che lo forgia a proprio uso e consumo, attraverso gli statuti delle corporazioni mercantili, la forza della consuetudine mercantile, e la giurisprudenza della curia dei mercanti.

È in questo periodo che, proprio attraverso la *lex mercatoria*, si introducono e affinano strumenti giuridici destinati a divenire fondamentali per il successivo successo dell'economia di Mercato. Si pensi alla lettera di cambio, alla contabilità in partita doppia, ai Monti di Pietà che rappresentarono i prodromi dell'attuale sistema bancario, ecc.

La saldatura tra le origini dell'economia civile e quelle della *lex mercatoria* è particolarmente interessante ai fini dello studio del moderno diritto dell'economia sociale.

Il diritto commerciale, figlio di quella *lex* medievale, nasce e si sviluppa in un sistema economico in cui il mercante – oggi diremmo l'imprenditore – è *civis*, prima ancora che *homo oeconomicus*; in cui il Mercato non è fuori, ma dentro lo spazio, anche fisico, della città, ovvero del Civile⁵⁴.

Non vi era contraddizione tra il Datini mercante ed il Datini benefattore. Così come non vi era contraddizione tra le sue imprese lucrative e le sue imprese benefiche: entrambe improntate sulla base dei medesimi meccanismi aziendalistici e sui medesimi principi di economicità, efficacia e perdurabilità.

Le “*società benefit*”, si potrebbe provocatoriamente affermare, non nascono nel XX secolo d.C.; e così anche quell'atteggiamento che abbiamo inteso condensare, in questa sede, nell'espressione “*imprenditoria sociale*”.

L'origine della *lex mercatoria*, pertanto, ha ad oggetto un Mercato per nulla disgiunto dalla sfera del Civile e dagli obiettivi del Bene comune. L'attività mercantile, ad esso connessa, ammette una limitazione della sua finalità speculativa e lucrativa, in vista del Bene comune della corporazione o della stessa città.

7. Dalla *lex mercatoria* alla codificazione francese

Comprendere l'importanza di questa originaria saldatura, tra l'insorgenza dello *ius mercatorum* e dell'economia civile di Mercato, come anche tra la sfera del Civile e quella del Mercato, aiuta a riflettere sugli effetti prodotti dal suo definitivo sfaldamento, ad opera, in particolare, dell'Illuminismo francese.

Basti riflettere sull'ostilità ideologica manifestata nei confronti dei corpi intermedi orientati a scopi diversi da quelli lucrativi⁵⁵.

⁵⁴ Sui rapporti tra Città, Mercato e Tempio, sia consentito il rinvio ad A. MAZZULLO, *Il rovescio della moneta*, cit.

⁵⁵ Cfr., in particolare, l'importante analisi storico-giuridica svolta da A. ZOPPINI, *Le fondazioni*, cit., pp. 1 e ss., che ricorda come il legislatore della Rivoluzione francese, nel decreto del

Sul piano giuridico, i c.d. enti morali rappresentavano una sorta di patrimonio vincolato che ostacolava quel “*diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta*” di cui all'art. 436 c.c. del 1865 e all'art. 544 del *Code Napoleon*.

È per tali ragioni che quello che noi, oggi, chiamiamo Terzo Settore, e che un tempo avremmo potuto assimilare alla sfera del Civile, è stato rappresentato come «*un figlio illegittimo della codificazione francese*»⁵⁶.

L'influenza che ebbe il pensiero illuminista sulla legislazione successiva fu duplice.

Da un lato, la disciplina dei codici civili nazionali, fortemente influenzati dall'archetipo francese, stentò ad attribuire una particolare attenzione al fenomeno degli enti morali, ovvero del Terzo Settore. Il code civil del 1804 ne parla solo incidentalmente, all'art. 910, subordinando all'autorizzazione amministrativa le disposizioni patrimoniali, *inter vivos o mortis causa*, fatte a favore delle istituzioni di pubblica utilità. Anche dove se ne parla, come nel codice civile italiano del 1942, lo si fa per marcarne la marginalità e la differenza profonda rispetto al mondo produttivo-imprenditoriale del Libro V.

Dall'altro lato, il fenomeno fu disciplinato soprattutto sul piano del diritto pubblico, in ragione delle riconosciute finalità di interesse generale che ne giustificarono la parziale o totale assimilazione agli enti pubblici.

Ma si trattò di una legislazione speciale, frammentata, prevalentemente ostile o sospettosa, che mirò, essenzialmente: a limitarne la capacità di agire (e di ricevere); o a disporre la totale attrazione nella sfera del Pubblico.

Sotto questo profilo, ideologia liberale ed ideologia fascista trovarono nell'ostilità verso tali corpi intermedi una comune convergenza.

La nuova cornice costituzionale non poté che incidere su questo aspetto, tu-

18 agosto 1792, affermasse che «*un Etat vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucun corporation, pas même celle qui [...] ont bien mérite de la patrie*». La visione atomistica di una società senza corpi intermedi, d'altronde, era maggiormente funzionale alla visione del contratto sociale di Rousseau, inteso come accordo direttamente stipulato tra individuo e Stato. I corpi intermedi, in questo rapporto diretto, erano concepiti come un'indebita e controproducente intromissione. In secondo luogo, veniva in rilievo l'idea che la proprietà dovesse esser liberata dai tanti vincoli che ne impedivano la circolazione e, quindi, la moltiplicazione. Vincoli che venivano identificati con il diritto della proprietà feudale e, pertanto, con l'*Ancien Régime*. Al riguardo, sempre Zoppini ricorda le famose pagine dell'*Encyclopédie di Diderot e D'Alambert*, ove, parlando della fondazione, la si definisce come un «*istituto utile solo a soddisfare l'aspirazione, tanto vana quanto egoista, dell'individuo all'eternità, ma che si traduce, di fatto, nell'impovertimento di quanti sopravvivono e tale da evocare, quando fosse consegnato all'autonomia individuale, l'immagine di un supplizio di Tantalò, ossia l'immagine di un'umanità condannata all'indigenza per aver cristallizzato in forme giuridiche improduttive le proprie ricchezze, ad un tempo percepibili e inaccessibili*».

⁵⁶ Sempre A. ZOPPINI, *op. ult. cit.*